

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"

Via del Fornacione, 1 - 51100 PISTOIA (PT)
Tel. 0573 964215 - 0573 451137 - 0573 964469
C.M. PTIC81400C - C.F. 90021540472
C. Univoco Ufficio UFHUGC



<http://www.istitutoleonardodavincipt.edu.it/>
ptic81400c@istruzione.it ptic81400c@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO INTERNO DI DISCIPLINA

ART. 1 Principi generali

Il regolamento interno di disciplina è parte integrante del Regolamento d'Istituto ed è emanato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 249 del 24.06.1998, cui si fa riferimento per le parti qui non contemplate.

Tutti devono attenersi al Regolamento interno d'Istituto, che ha valenza triennale e potrà essere modificato dal Consiglio d'Istituto, al momento del suo insediamento, qualora ne ravvisi la necessità.

I provvedimenti disciplinari, oltre ad un valore sanzionatorio hanno, prima di tutto, una finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica oltre l'orario didattico.

Nessun studente può essere chiamato a rispondere di fatti e comportamenti imputabili ad altri.

Il presente regolamento deve essere portato a conoscenza dei genitori all'atto dell'iscrizione.

ART. 2 Procedimento di comminazione delle sanzioni

Ogni sanzione disciplinare, è sempre preceduta dalla formale contestazione del fatto e l'alunno deve avere sempre la possibilità di esporre le proprie ragioni.

Il procedimento disciplinare deve essere ispirato al principio della formalità e si compone delle seguenti fasi:

1. contestazione di addebito;
2. giustificazione dell'alunno;
3. trattazione del caso da parte del Docente ovvero dell'Organo Collegiale competente;
4. adozione del provvedimento finale;
5. comunicazione scritta dell'atto alla famiglia.

Per i provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento si può derogare dalla formalizzazione del procedimento di cui sopra, in funzione della necessità dell'immediatezza dell'azione disciplinare.

Per i provvedimenti disciplinari previsti dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento il procedimento disciplinare dovrà essere concluso in 7 giorni dall'avvio dell'azione disciplinare o comunque nel più breve tempo possibile.

I provvedimenti disciplinari in sede d'esame, anche a candidati esterni, sono comminati dalla Commissione d'esame, su proposta della Sottocommissione competente.

Del provvedimento adottato ne deve essere data comunicazione alla famiglia entro due giorni dalla delibera del provvedimento.

ART. 3 Requisiti del provvedimento disciplinare

Il provvedimento disciplinare deve contenere:

- a. la motivazione, ai sensi dell'art. 3 L. n. 241/90;
- b. indicazione delle modalità e dei termini dell'impugnazione;
- c. l'organo competente a decidere il ricorso.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"

Via del Fornacione, 1 - 51100 PISTOIA (PT)
Tel. 0573 964215 - 0573 451137 - 0573 964469
C.M. PTIC81400C - C.F. 90021540472
C. Univoco Ufficio UFHUGC



<http://www.istitutoleonardodavincipt.edu.it/>
ptic81400c@istruzione.it ptic81400c@pec.istruzione.it

ART. 4 ORGANO DI GARANZIA

L'ORGANO DI GARANZIA interno è formato dal Dirigente scolastico, un collaboratore scolastico (A.T.A.), un Docente e un genitore del Consiglio d'Istituto.

Saranno previsti, per ciascuna categoria, dei membri supplenti nel caso in cui si verificasse un conflitto d'interesse o per impedimento a partecipare.

Tutti i membri dell'Organo di garanzia devono votare nelle deliberazioni e non possono astenersi, salvo che la delibera dell'Organo riguardi il figlio ovvero un parente entro il terzo grado.

I componenti l'Organo di garanzia sono nominati dal Consiglio d'Istituto per tutte le componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di garanzia avvengono a maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

ART. 5 Sanzioni disciplinari e tipologia delle mancanze

Agli alunni che manifestino comportamenti in violazione del presente Regolamento, dei doveri di correttezza, di rispetto ed offendano la disciplina, il decoro, la morale, durante le attività didattiche svolte, sia in orario antimeridiano che nel tempo prolungato, nel tempo mensa e durante tutte le attività effettuate dentro o fuori dalla scuola, sono inflitti, secondo la gravità della mancanza, i provvedimenti disciplinari che seguono.

ART. 6 Ammonizione disciplinare

Il Docente può comminare note generiche o ammonizioni disciplinari, per questioni inerenti al comportamento.

Per lievi mancanze ovvero per mancanza ai doveri di correttezza nei confronti degli altri e delle cose e reiterazione degli stessi, il Docente può attuare il provvedimento dell'ammonizione orale, in classe o in privato.

In caso di mancanza più grave, il Docente può comminare una nota disciplinare sul registro di classe, che deve essere debitamente numerata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le fattispecie oggetto del comma 2) possono essere il disturbo del normale svolgimento dell'attività scolastica, la dimenticanza di giustificazioni di assenze, la mancata registrazione di comunicazione scuola-famiglia, distrazione, disimpegno, mancanza di rispetto verso i compagni o il Docente.

Cinque ammonizioni disciplinari equivalgono a un Rapporto disciplinare, vistato dal dirigente scolastico.

ART. 7 Rapporto disciplinare

Per la commissione di gravi comportamenti che impediscono il normale svolgimento dell'attività didattica della classe, per gravi mancanze ai doveri di correttezza nei confronti di compagni, docenti, operatori scolastici e cose, per uso del telefono cellulare ovvero di altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, per negligenza abituale, per elevato numero di assenze ingiustificate, verrà attuato dal Docente il provvedimento del rapporto disciplinare.

Si procede a comminare un rapporto, da vistare a cura del Dirigente scolastico, anche nel caso della quinta ammonizione disciplinare inserita nel Registro elettronico.

Tre rapporti disciplinari equivalgono ad una sospensione, da valutare e sanzionare ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"

Via del Fornacione, 1 - 51100 PISTOIA (PT)
Tel. 0573 964215 - 0573 451137 - 0573 964469
C.M. PTIC81400C - C.F. 90021540472
C. Univoco Ufficio UFHUGC



<http://www.istitutoleonardodavincipt.edu.it/>
ptic81400c@istruzione.it ptic81400c@pec.istruzione.it

ART. 8 Sospensione dalle lezioni

Il Consiglio di classe, allargato ai rappresentanti dei genitori, può attuare il provvedimento della sospensione dalle lezioni nei confronti dell'alunno che terrà un comportamento di cui ai seguenti casi:

- a. Sospensione fino a cinque giorni, per la reiterazione di comportamenti che impediscono il normale svolgimento dell'attività didattica della classe, gravi offese alla persona, danni arrecati alle strutture ed ai materiali della scuola ovvero delle persone presenti nella sede scolastica, per uso reiterato del cellulare ovvero di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione. Si può procedere alla medesima sanzione all'atto della comminazione del terzo Rapporto disciplinare vistato dal Dirigente scolastico;
- b. Sospensione da cinque a quindici giorni, per fatti che turbino il regolare andamento della scuola, per gravi violazioni del regolamento d'Istituto e reiterazione di comportamenti scorretti;
- c. Sospensione oltre quindici giorni, per gravi atti d'intolleranza, anche di natura etnica, sessuale o religiosa, aggressione, violenza, danni intenzionali al patrimonio scolastico, gravi e reiterate azioni di disturbo delle attività scolastiche, per comportamenti di rilevante gravità anche sul piano penale, ovvero di pericolo per l'incolumità fisica delle persone. In tal caso il Consiglio di classe può formulare una proposta dettagliata e motivata e la inoltra senza indugio al Consiglio d'Istituto, che sarà competente a valutare il caso e a disporre la sanzione.

Il provvedimento della sospensione dalle lezioni può essere comminato:

1. con obbligo di frequenza della scuola in specifiche attività personalizzate mirate al recupero di comportamenti adeguati alla convivenza civile e all'assunzione di responsabilità;
2. con esclusione dell'obbligo di frequenza.

In entrambi i casi previsti dal presente articolo, comma 2, n. 1) e n. 2), può essere previsto un contatto con l'alunno ovvero con i genitori, finalizzato alla riflessione e alla presa di coscienza del disvalore del comportamento adottato, attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'art.12.

Il Consiglio di classe, valutata la situazione generale, può deliberare, a prescindere da altre e diverse sanzioni disciplinari, l'esclusione da particolari attività didattiche programmate, quali laboratori pomeridiani, viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite, gare, tornei, manifestazioni sportive o altre iniziative didattiche. Tale esclusione può altresì accompagnare un rapporto disciplinare ovvero un provvedimento di sospensione dalle lezioni, con o senza l'obbligo di frequenza.

ART. 9 Allontanamento dalla comunità scolastica

Il Consiglio d'Istituto può attuare, su proposta motivata del Consiglio di classe, il provvedimento dell'allontanamento dalla comunità scolastica per gravissime e reiterate azioni di disturbo delle attività scolastiche, per comportamenti di rilevante gravità anche sul piano penale ovvero in caso di pericolo per l'incolumità fisica delle persone.

ART. 10 Risarcimento del danno

Nei casi previsti dall'art. 8 e 9 ed in tutti i casi in cui è stato prodotto un danno a qualunque risorsa materiale dell'Istituto, la famiglia dell'alunno può essere chiamata a risarcire il danno ovvero a riparare a proprie spese il bene scolastico danneggiato.

ART. 11 Mancata integrazione nella classe

Qualora si verificassero episodi di non integrazione di un alunno all'interno del gruppo classe, sarà valutato dagli Organi Collegiali competenti, sentito il parere dell'équipe psico-

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"

Via del Fornacione, 1 - 51100 PISTOIA (PT)
Tel. 0573 964215 - 0573 451137 - 0573 964469
C.M. PTIC81400C - C.F. 90021540472
C. Univoco Ufficio UFHUGC



<http://www.istitutoleonardodavincipt.edu.it/>
ptic81400c@istruzione.it ptic81400c@pec.istruzione.it

socio-pedagogica e in accordo con la famiglia, la sua non permanenza nella classe cui appartiene e il suo conseguente inserimento in classe parallela.

ART. 12 Attività svolte in favore della Comunità scolastica

In tutti i casi di violazione del presente Regolamento, all'alunno è offerta la possibilità di compiere attività in favore dell'Istituto comprensivo, oltre l'orario didattico, a fini riparatori e per favorire la riflessione e la presa di coscienza del disvalore del comportamento adottato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere previste le seguenti attività: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano l'alunno ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

ART. 13 Impugnazioni

Avverso le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento è ammesso ricorso per iscritto da parte dei genitori o di chi ha la tutela legale del minore entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato. Durante questo termine, l'efficacia del provvedimento disciplinare rimane sospesa.

I provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del presente Regolamento sono inoppugnabili.

Avverso il provvedimento di cui all'art. 7 del presente Regolamento si può proporre impugnazione al Dirigente Scolastico, il quale prende atto degli argomenti presentati dall'alunno ovvero dai genitori in sede di riesame del provvedimento.

Avverso i provvedimenti di cui all'art. 8 e 9 del presente Regolamento si può proporre impugnazione presso l'Organo di garanzia, previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, che deve essere riunito nel più breve tempo possibile.

I genitori dell'alunno destinatario di una sanzione disciplinare, congiuntamente, possono rinunciare all'impugnazione, firmando un apposito atto, al fine di agevolare la presa di coscienza del disvalore del comportamento tenuto dal minore e favorire l'esito positivo del percorso di recupero da attivare.

ART. 15 Impugnazioni all'Amministrazione scolastica periferica

Il Dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 3 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori degli alunni contro le violazioni del presente Regolamento.

La decisione è assunta previo parere obbligatorio dell'Organo di garanzia interno.

Approvato dal Collegio Docenti del 25.10.2023 con delibera n. 15

Approvato dal Consiglio di Istituto del 07.11.2023 con delibera n. 45